



REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Di Venezia**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati

Dott. Silvia Bianchi Presidente

Dott. Ivana Morandin Giudice

Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 48-1 /2024 r.g.

Letto il ricorso depositato in data 2.4.2024 da

con l'avv.

nei confronti di

, in persona del legale rappresentante pro

tempore, sedente in

P.I.

e C.F.

, pec:

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Visto il ricorso depositato in data 2.04.2024 da e diretto ad ottenere l'apertura del procedimento

di liquidazione controllata del patrimonio di ai sensi

degli artt. 268 e ss. CCII;

considerato che parte resistente non risulta essersi costituita nonostante la regolarità della notifica;

considerato che, a sostegno della domanda di apertura della liquidazione controllata, la ricorrente ha dedotto

di vantare nei confronti del resistente portato dal decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 1221/2017

del Tribunale di Venezia, per un ammontare di euro 19.973,66;



ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto l'imprenditore individuale ha il centro degli interessi principali a \_\_\_\_\_ Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale, ed è ivi residente;

ritenuto che ricorra lo stato di insolvenza del debitore, alla luce del credito vantato dalla ricorrente cui si aggiungono il debito erariale iscritto a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione, per euro 16.541,89 (cfr. informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate), nonché i debiti previdenziali per euro 34.236,24 (cfr. informativa trasmessa da INPS);

rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad euro 50.000,00;

ritenuto che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, debba essere rimessa al GD la determinazione delle somme eventualmente escluse dalla liquidazione in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare, salva la precisazione che il ricorrente dovrà in ogni caso farsi carico delle spese necessarie all'apertura della procedura, non essendo prevista prenotazione a debito;

P.Q.M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dell'impresa individuale

, in persona del legale rappresentante pro

tempore, sedente in \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_

, pec: \_\_\_\_\_

nomina giudice delegato la dott.ssa Sara Pitinari;

nomina liquidatore il dott. Francesco Loero;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;



ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; dispone che la presente sentenza venga inserita nel sito internet del Tribunale; trascritta nei competenti registri a cura del Liquidatore; notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell' 15.05.2024

Il giudice rel.

Dott. Sara Pitinari

Il Presidente

Dott. Silvia Bianchi



